



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 05/04/2012**

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013 2 aprile 2012, n.40

Reg. CE n.1698/05 - P.S.R Puglia 2007-13. Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e Misura 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane". Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto. Campagna 2012.

Il giorno 02/04/2012, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

L'AUTORITÀ DI GESTIONE  
DEL PSR PUGLIA 2007-2013

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile delle Misure 211 e 212, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" che prevede la definizione di Programmi regionali per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290//2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;  
VISTO il Regolamento (CE) n.885/2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007- 2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-13 e modificato la Decisione della Commissione C (2008) 737 del 18/02/2008;

VISTA la Delibera di giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n.1105, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/5/2010);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTE le schede relative alle Misure 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane", riportate nello stesso Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (P.S.R.);

PRESO ATTO che il suddetto Programma prevede il finanziamento delle Misure 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane";

TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, per la realizzazione delle Misure 211 e 212, stabiliscono che le stesse sono attivate mediante bando pubblico predisposto dalla Regione in quanto soggetto attuatore, il cui testo è riportato nell'allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria complessiva per le misure 211 e 212 è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria del PSR Puglia da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni giuridicamente vincolanti relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;

CONSIDERATO che, relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti ad uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE).

Tutto ciò premesso si propone di:

- approvare il bando allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalle Misure 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane" del

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

- stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., al giorno 15 maggio 2012;

- stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2012, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;

- stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;

- stabilire che, relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE);

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE  
DEL PSR 2007-2013

Ritenuto di dover provvedere in merito,  
DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare il bando allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalle Misure 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- di stabilire che:
  - i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., al giorno 15 maggio 2012;
  - in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul

portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2012, il premio è ridotto dell' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;

- di stabilire che:

- l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;

- relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE);

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;

- di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it);

- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;

- il presente atto, composto da n° 5 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da n.16 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013

dott. Gabriele Papa Pagliardini